



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 gennaio 2018
(OR. en)

XT 21004/18
ADD 1 REV 2

BXT 5

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea - Direttive supplementari per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

Direttive supplementari per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

1. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e alle direttive di negoziato del Consiglio del 22 maggio 2017, la prima fase dei negoziati si è concentrata sui temi dei diritti dei cittadini, liquidazione finanziaria, isola d'Irlanda, altri problemi relativi alla separazione e governance dell'accordo di recesso.
2. Constatando i progressi compiuti fino ad allora, il 20 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha esortato a portare avanti i lavori al fine di consolidare la convergenza raggiunta e proseguire i negoziati in modo da poter passare alla seconda fase dei negoziati quanto prima. Il Consiglio europeo ha invitato quindi il Consiglio, unitamente al negoziatore dell'Unione, ad avviare discussioni preparatorie interne, discutendo anche delle eventuali modalità transitorie.
3. Viste:
 - la raccomandazione formulata dalla Commissione nella comunicazione dell'8 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea¹;

¹ COM(2017) 784 final.

- la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, dell'8 dicembre 2017, in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, che ha costituito la base della raccomandazione della Commissione,

il Consiglio europeo del 15 dicembre 2017 si è rallegrato dei progressi compiuti nella prima fase dei negoziati, considerandoli sufficienti per il passaggio alla seconda fase, nella quale si discuterà di transizione e del quadro delle relazioni future.

4. Il Consiglio europeo ha sottolineato che i negoziati della seconda fase possono progredire solo nella misura in cui tutti gli impegni assunti durante la prima fase siano pienamente rispettati e tradotti fedelmente in termini giuridici nel più breve tempo possibile. Nella seconda fase negoziale si dovrebbe altresì giungere ad un'intesa globale sul quadro delle relazioni future dell'Unione con il Regno Unito. A tal fine, il Consiglio europeo ha deciso di adottare orientamenti aggiuntivi su tale quadro nel marzo 2018 e ha sollecitato maggiore chiarezza sulla posizione del Regno Unito sul quadro delle relazioni future.
5. Le presenti direttive di negoziato vengono quindi a integrare il primo blocco adottato il 22 maggio 2017. A questa fase negoziale continuano ad applicarsi integralmente, anche in termini di ambito d'applicazione territoriale dell'accordo di recesso, comprese le disposizioni sulle modalità transitorie, e del quadro futuro, gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e i principi generali e le modalità procedurali per la condotta dei negoziati fissati nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 22 maggio 2017. Al pari del primo blocco, le presenti direttive di negoziato dovrebbero pertanto rispettare integralmente i paragrafi 4 e 24 degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, in particolare riguardo a Gibilterra.
6. Date le circostanze uniche e la peculiarità delle questioni inerenti all'isola d'Irlanda, è opportuno che, nella seconda fase negoziale, i lavori sulle modalità particolareggiate con cui concretare i principi e gli impegni enunciati nella relazione congiunta proseguano in un filone distinto.

7. Poiché le modalità applicabili alle relazioni fra l'Unione e le zone di sovranità a Cipro continueranno a essere definite nel contesto dell'appartenenza della Repubblica di Cipro all'Unione, nel corso dei negoziati dovrebbero essere stabilite, ove necessario, modalità appropriate per conseguire gli obiettivi di cui al protocollo n. 3 dell'atto di adesione della Repubblica di Cipro all'Unione².

I. QUESTIONI RELATIVE A UN RECESSO ORDINATO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA

8. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017 e alle direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 quali integrate dalle presenti direttive di negoziato, è necessario completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, fra cui rientrano - senza limitarsi a esse - questioni quali la governance dell'accordo di recesso, i diritti di proprietà intellettuale, le procedure di appalto pubblico in corso e le questioni doganali necessarie per un recesso ordinato dall'Unione, la protezione dei dati personali e l'uso delle informazioni ottenute o trattate prima della data del recesso.

9. I negoziati della seconda fase dovrebbero tradurre in termini giuridici chiari e univoci i risultati ottenuti coi negoziati, compreso nella prima fase, adattandoli se del caso alla luce dell'esistenza delle modalità transitorie illustrate più avanti. In particolare, le disposizioni della parte dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini dovrebbero applicarsi dalla fine del periodo di transizione. La "data indicata" di cui al paragrafo 8 della relazione congiunta dovrebbe dunque essere definita come la data di fine del periodo di transizione.

² Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord a Cipro (GU L 236 del 23.9.2003, pagg. 940-944).

II. MODALITÀ TRANSITORIE

10. Gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 hanno fissato i principi generali di fondo validi per qualsiasi accordo concluso con il Regno Unito e per le eventuali modalità transitorie:
- l'accordo dovrà essere basato su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità;
 - la salvaguardia dell'integrità del mercato unico esclude la partecipazione ad esso su base settoriale;
 - un paese che non è membro dell'Unione e non rispetta i medesimi obblighi di un membro non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di un membro;
 - le quattro libertà del mercato unico sono indivisibili e non sono ammissibili scelte di comodo;
 - l'Unione preserverà la propria autonomia per quanto riguarda il suo processo decisionale e il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017 hanno indicato che con questo s'intende in particolare la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
11. Oltre a questi principi di fondo gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 hanno stabilito le specifiche condizioni applicabili alle eventuali modalità transitorie. Per quanto necessario e giuridicamente possibile, i negoziati possono cercare di stabilire modalità transitorie nell'interesse dell'Unione e, se del caso, predisporre passerelle verso il quadro prevedibile delle future relazioni alla luce dei progressi compiuti. Come ribadito dagli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017, siffatte eventuali modalità transitorie devono essere chiaramente definite e precisamente limitate nel tempo. Devono essere inoltre soggette a meccanismi di esecuzione efficaci.

12. Le presenti direttive di negoziato supplementari muovono dai principi e dalle condizioni stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017, e li sviluppano.
13. Secondo detti orientamenti, che specificano e sviluppano ulteriormente i principi di fondo fissati negli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, le modalità transitorie eventualmente previste dall'accordo di recesso dovrebbero riguardare l'insieme dell'acquis dell'Unione, comprese le questioni Euratom. Nonostante il punto 18 delle presenti direttive di negoziato, l'acquis dell'Unione dovrebbe applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno esattamente come se fosse uno Stato membro. Nel periodo di transizione qualsiasi modifica dell'acquis dell'Unione dovrebbe applicarsi automaticamente nei confronti del Regno Unito e al suo interno. L'articolo 4 bis del protocollo (n. 21) e l'articolo 5 del protocollo (n. 19) allegati ai trattati, che consentono al Regno Unito di non partecipare a un atto che modifica una misura da cui è già vincolato, compresa la facoltà dell'Unione di stabilire che tale mancata partecipazione renderebbe la misura in questione impraticabile e che essa dovrebbe pertanto cessare di applicarsi al Regno Unito, dovrebbero continuare ad applicarsi nel periodo di transizione agli atti adottati riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai quali il Regno Unito si è vincolato prima del recesso. Dovrebbe tuttavia essere precluso al Regno Unito di partecipare a misure relative a questo spazio diverse da quelle che modificano, sostituiscono o si basano sugli atti esistenti di cui sopra.
14. Nel periodo di transizione il diritto dell'Unione interessato dalle modalità transitorie dovrebbe avere nel Regno Unito la stessa forza giuridica che ha negli Stati membri dell'Unione. Ciò significa, in particolare, che si dovrebbero mantenere l'effetto diretto e il primato del diritto dell'Unione.
15. Durante il periodo di transizione e conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, il Regno Unito dovrebbe restare vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dall'Unione oppure dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente, mentre il Regno Unito dovrebbe tuttavia cessare ogni partecipazione agli organi da essi istituiti.

16. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017, le eventuali modalità transitorie dovranno imporre al Regno Unito di continuare a partecipare all'unione doganale e al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) durante la transizione. Il Regno Unito dovrebbe adottare tutti i provvedimenti necessari per rispettare l'integrità del mercato unico e dell'unione doganale. Il Regno Unito dovrebbe continuare a rispettare la politica commerciale dell'Unione. Dovrebbe in particolare assicurare che le autorità doganali britanniche continuino ad assolvere i compiti attribuiti alle autorità doganali dell'UE, comprese la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune e l'esecuzione di tutti i controlli alla frontiera imposti dal diritto dell'Unione con riguardo agli altri paesi terzi. Durante il periodo di transizione il Regno Unito non può essere vincolato da accordi internazionali conclusi a proprio nome negli ambiti di competenza del diritto dell'Unione, se non previa autorizzazione in tal senso di quest'ultima.
17. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e al primo blocco di direttive di negoziato del 22 maggio 2017, un eventuale prolungamento a tempo determinato dell'acquis dell'Unione richiederebbe l'applicazione degli esistenti strumenti e strutture di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione dell'Unione, compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
18. Riguardo all'applicazione dell'acquis dell'Unione al Regno Unito, nel corso del periodo di transizione l'accordo di recesso dovrebbe pertanto salvaguardare tutte le competenze delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione (in particolare la competenza piena della Corte di giustizia dell'Unione europea) nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche del Regno Unito. In particolare, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE dovrebbero svolgere tutte le procedure di sorveglianza e di controllo previste dal diritto dell'Unione. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017, il Regno Unito tuttavia cesserà di partecipare alle istituzioni dell'Unione e di nominarne o eleggerne i membri, come pure di partecipare ai processi decisionali e alla gestione degli organi e organismi dell'Unione.

19. Durante il periodo di transizione, in linea generale, il Regno Unito non parteciperà alle riunioni dei comitati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011³ o dei gruppi di esperti della Commissione e altri soggetti analoghi ovvero degli organi o organismi in cui sono rappresentati gli Stati membri. In via eccezionale secondo una valutazione caso per caso, il Regno Unito potrebbe essere invitato ad assistere, senza diritto di voto, a tali riunioni purché:
- sia in discussione un singolo atto di cui è destinatario il Regno Unito ovvero una persona fisica o giuridica del Regno Unito; o
 - la presenza del Regno Unito risulti necessaria e nell'interesse dell'Unione, in particolare ai fini di un'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione nel periodo di transizione.
20. L'accordo di recesso dovrebbe stabilire le condizioni e le modalità precise in base alle quali il Regno Unito dovrebbe essere in via eccezionale ammesso ad assistere a dette riunioni.
21. Dovrebbero inoltre essere previste consultazioni specifiche riguardo alla fissazione delle possibilità di pesca (totali ammissibili di catture) nel corso del periodo di transizione, nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione.
22. Il periodo di transizione dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso e non dovrebbe protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.
-

³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pagg. 13-18).